

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3597

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NOVELLI, BAGNASCO, GIACOMETTO, MAZZETTI,
PALMIERI, PETTARIN, ROSPI**

Istituzione della Giornata nazionale della democrazia

Presentata il 6 maggio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 18 aprile 1948 gli italiani furono chiamati al voto per le prime elezioni politiche della storia della Repubblica. Il voto di quella giornata fu decisivo per le sorti del Paese, all'epoca in bilico, all'interno del contesto della guerra fredda, tra l'adesione al blocco democratico occidentale, guidato dagli Stati Uniti d'America, e quello al blocco comunista orientale, guidato dall'Unione sovietica.

Le elezioni di quell'anno si svolsero appena due mesi dopo il colpo di Stato comunista in Cecoslovacchia e appena due mesi prima dell'inizio del blocco di Berlino, l'iniziativa con cui l'Unione sovietica isolò Berlino Ovest, impedendo il rifornimento di cibo e di ogni altro tipo di rifornimento.

In questo contesto, gli italiani, chiamati a scegliere, in una sorta di bipolarismo, tra Democrazia cristiana e Fronte democratico popolare, consegnando alla prima la maggioranza relativa dei consensi e quella assoluta dei seggi, determinarono l'adesione del Paese al blocco democratico occidentale.

Quel voto fu propedeutico alla stabilizzazione delle istituzioni democratiche e all'attuazione delle scelte che trasformarono l'Italia in un una potenza economica di rilievo mondiale.

Per queste ragioni, è doveroso che la Repubblica riconosca e celebri il giorno 18 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale della democrazia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale della democrazia, al fine di conservare la memoria delle elezioni politiche del 18 aprile 1948, quando gli italiani, tramite il voto, scelsero di collocare il Paese all'interno del blocco democratico occidentale, in contrapposizione a quello comunista orientale.

2. Le iniziative celebrative di cui all'articolo 2 si svolgono il 18 aprile, se tale giorno è festivo; se il 18 aprile non è giorno festivo, le medesime iniziative si svolgono il 25 aprile.

Art. 2.

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonché testimonianze sull'importanza della difesa dei valori della democrazia.

Art. 3.

1. La Giornata di cui all'articolo 1 non determina gli effetti di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4.

1. In considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale della Giornata di cui all'articolo 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro

autonomia, possono promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata medesima.

Art. 5.

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



18PDL0184960